



COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 17.12.2019, ore 20.00

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Barbacovi Valentina		X	
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo		X	
Cavallar Mirco Cristian	X		
Fantelli Alessandro	X		
Leiva Costanzi Maurizio		X	
Largaiolli Alessandro	X		
Menghini Romedio	X		
Mochen Stefano	X		
Nardelli Catia	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Ravelli Carlo	X		
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica	X		

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Rino Bevilacqua.

Verificata la sussistenza del numero legale, il sig. Andrea Lazzaroni, in qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del giorno proposto.

1 Nomina scrutatori

Si designano con voti favorevoli unanimi per alzata di mano quali scrutatori i consiglieri Mochen Stefano e Cavallar Mirco Cristian

Pt. 1 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE – TRIENNIO 2019-2021.

RELAZIONE:

L'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, prevede che "la Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona".

La lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 6 prevede che “la Provincia approva e finanza, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d’ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente”.

Con riferimento ai piani giovani di zona le modifiche introdotte dalla citata legge provinciale 6/2018, come sopra riportate, prevedono che il finanziamento dei piani stessi avvenga sulla base della presentazione di piani strategici che contengono le scelte di policy dei territori, delegando poi ai piani, cioè appunto ai vari territori, l’approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle linee strategiche. Sulla base dei criteri attualmente vigenti, invece, alla Provincia spetta anche l’approvazione dei singoli progetti. Per quanto attiene i piani giovani d’ambito, la disciplina introdotta dalla citata legge provinciale 6/2018 prevede che il finanziamento dei medesimi comporti, in capo alla Provincia, l’approvazione dei singoli progetti.

Al fine di rendere operativo quanto stabilito dalla normativa citata risulta necessario approvare i nuovi criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito in coerenza con il nuovo disposto legislativo e, in primis, di modificare la convenzione vero tra l’altro che quella vigente ha comunque scadenza con il corrente anno.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018, con la quale sono stati approvati i “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d’ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5”.

Dato atto come Il Piano giovani di Zona rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, le cui dimensioni, interessate ad attivare azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa tra gli 11 e i 29 anni ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

Ricordato come sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti presentati da comuni, comprensori, o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro, condizione questa che aveva spinto i Comuni di Caldes Cavizzana, Croviana Dimaro-Folgarida, Male', Rabbi, Terzolas, ad avviare già nel corso del 2007 un proprio percorso comune che si doveva e deve basare sulla concertazione fra istituzioni locali, società civile, mondo giovanile, Consorzio dei Comuni ed Assessorato delle politiche giovanili di zona.

Nel corso di recenti riunioni, dato atto come il rapporto convenzionale in essere volgesse appunto al termine, i Componenti del tavolo hanno proposto un nuovo testo che riproponendo ciò che più qualificava e rendeva peculiare la precedente convenzione, si coordinasse con il nuovo disposto normativo e con le indicazioni formulate dal competente servizio provinciale in materia di Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona.

Dato atto come il documento allegato definisce coerentemente gli obiettivi e gli aspetti metodologici che ispireranno le azioni del piano, così come tutti gli altri criteri stabiliti dalla PAT, esplicitando chiaramente anche gli scopi, ruolo e funzioni del Tavolo, nonché le modalità di contribuzione alla spesa per il pieno espletamento delle attività del PGZ.

In relazione agli aspetti finanziari, la convenzione prevede, analogamente agli scorsi anni, che i Comuni aderenti si impegnino a sostenere le spese per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di zona, sulla base di quanto stabilito dal tavolo di lavoro e comunque in ragione di €. 2,50.- per ogni abitante residente al 31.12.2017.

Evidenziato come la deliberazione della G.P. 1929/2018 preveda che “Gli enti pubblici locali costituenti i PGZ procedono alla stipula di una convenzione redatta secondo i criteri stabiliti dalla PATomissis. I contenuti della convenzione saranno oggetto di un parere di conformità obbligatorio e vincolante da parte della struttura provinciale competente sulla base delle linee guida esplicitate nel presente documento. La mancata conformità dei contenuti della convenzione implica l’esclusione del PGZ dal sistema delle politiche giovanili provinciali”.

Dato atto come i tempi ristretti, ovvero l’esigenza che dal 1 gennaio p.v. sia operativa la convenzione che, nuova, legittimi le attività del PGZ, è richiesto che si proceda con sollecitudine tanto da poter fare appello alla specifica previsione derogatoria di cui al punto 7 del deliberato P.A.T. ove si dispone che, “per il 2019, in relazione ai tempi ristretti per la presentazione delle domande di finanziamento, si prescinde dai pareri di conformità della

struttura provinciale competente previsti ai punti 2.3.2 e 4 dell'allegato 1, aventi ad oggetto la convenzione tra gli enti pubblici locali costituenti il piano giovani di zona e il regolamento interno di funzionamento del Tavolo del confronto e della proposta”.

I Comuni aderenti si impegnano ad approvare e sottoscrivere tutti il predetto documento e infine a compartecipare alle spese per lo svolgimento dell'attività di gestione amministrativa del piano di zona svolta dal Comune capofila nei termini indicati.

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione e condivisa la stessa in tutte le sue parti.

Visto il testo della convenzione proposto, nei 12 articoli che la compongono, e ritenuto rispondente alle finalità di promozione delle politiche giovanili perseguiti dall'amministrazione comunale.

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione della convenzione allegata alla presente al fine di dare continuità alle attività realizzate nel corso delle 12 annualità precedenti e garantire la realizzazione delle azioni positive per i giovani del territorio che saranno previste dal piano di zona 2019, 2020 e 2021.

Dato atto come sia stato possibile e necessario prescindere dai pareri di conformità della struttura provinciale competente per quanto dianzi indicato, ciò per la sola validità operativa 2019, con onere di ottenerlo per il proseguo.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità

Visto il Regolamento sui controlli interni

Visto lo Statuto comunale

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10,

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

delibera

1. Di approvare, per i motivi espressi in relazione, lo schema di convenzione per il piano di zona delle politiche giovanili dei comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Dimaro Folgarida, Rabbi, Terzolas e il Comune di Malé nei 12 articoli che la compongono, convenzione allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione digitale della convenzione di cui al punto 1, subordinandola all'avvenuta approvazione della stessa da parte dei comuni aderenti, dando atto che la stessa regolerà i rapporti tra gli enti aderenti per il triennio 2019-2021.
3. Di prendere atto che il Comune di Malé, quale ente capofila, è autorizzato per expressa delega dei Comuni aderenti all'incasso nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, degli incentivi previsti dall'art. 13 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.
4. Di dare atto che gli incentivi di cui al punto 3 saranno gestiti dal comune capofila secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione.

CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA “BASSA VAL DI SOLE” - ANNI 2019-

2021

L'anno 20__ addì _____ del mese di _____ tra i Comuni di:

- **CALDES**, in persona del Sindaco pro – tempore MAINI ANTONIO, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Caldes, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data _____, legalmente esecutiva;
- **CAVIZZANA**, in persona del Sindaco pro – tempore RIZZI GIANNI, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Cavizzana, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data _____, legalmente esecutiva;
- **CROVIANA**, in persona del Sindaco pro – tempore, RICCI LAURA, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Croviana, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data _____, legalmente esecutiva;
- **DIMARO FOLGARIDA**, in persona del Sindaco pro – tempore, LAZZARONI ANDREA, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Dimaro, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data _____, legalmente esecutiva;
- **MALE'**, in persona del Sindaco pro – tempore, PAGANINI BRUNO, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Malè, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data _____, legalmente esecutiva;
- **RABBI**, in persona del Sindaco pro – tempore, CICOLINI LORENZO, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Rabbi, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data _____, legalmente esecutiva;
- **TERZOLAS**, in persona del Sindaco pro – tempore, MANINI ENRICO, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Terzolas, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data _____, legalmente esecutiva;

PREMESSO CHE

- a. La L.P. 14.2.2007, n. 5, *Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità* e sue modificazioni ha istituito il fondo provinciale per le politiche giovanili al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie; per l'esercizio dei diritti civili fondamentali; per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- b. con deliberazione n. 1929 del 12.10.2018, la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione dei Piani di zona e d'ambito, che definiscono le modalità per la presentazione dei Piani e le modalità operative per la loro realizzazione. I criteri concretizzano gli obiettivi generali dei Piani giovani definiti dall'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 14.02.2007 n. 5, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 del 18 luglio 2011, previo parere favorevole della competente Commissione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;
- c. nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle politiche giovanili, i comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Dimaro Folgarida, Malé, Rabbi e Terzolas intendono proseguire il proprio percorso comune, finalizzato ad attivare azioni positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini;
- d. nel corso della riunione tenutasi il giorno 29.11.2018, i rappresentanti dei Comuni aderenti, hanno confermato l'ente Capofila nel Comune di Malé e il referente politico-istituzionale nella figura dell'assessore alle politiche giovanili del Comune di Malé, mentre il referente tecnico-organizzativo sarà individuato nelle forme di legge;

- e. il comune di Malé continuerà dunque nella gestione del programma per una durata di 3 anni ed eventualmente, in assenza di altre manifestazioni di interesse, anche per gli anni successivi previa approvazione di nuova convenzione;
- f. la composizione del Tavolo del confronto e della proposta prevede la partecipazione degli assessori alle politiche giovanili dei comuni aderenti, o dei loro delegati, quali membri avendo diritto di voto per gli atti deliberativi riguardanti l'approvazione del PSG e l'elenco dei progetti da finanziare ;
- g. in conformità con l' **”atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili”** ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007 n°5 le attività del tavolo saranno dirette allo sviluppo delle seguenti tematiche :
 - Istruzione e formazione;
 - Occupazione e imprenditorialità;
 - Salute e benessere;
 - Partecipazione;
 - Volontariato;
 - Inclusione sociale;
 - Giovani nel mondo;
 - Creatività e cultura.
- h. considerato che il provvedimento di approvazione del Piano determina anche il contributo annuo da erogare al comune capofila per il finanziamento delle diverse azioni previste dal piano, è intenzione dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione definire i reciproci rapporti in modo da poter assicurare al meglio, per quanto di competenza, il raggiungimento degli obiettivi del Piano Giovani di zona;
tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

I Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Dimaro Folgarida , Malé, Rabbi e Terzolas di seguito chiamati "Comuni aderenti", in attuazione dell'art. 13 della L.P. 23.07.2004 n. 7 e delle successive deliberazioni provinciali di approvazione delle Linee guida per i Piani di zona e d'ambito, intendono realizzare un Piano di zona a favore dei giovani del proprio territorio in età compresa tra gli 11 ed i 35 anni.

Il Piano, dal titolo "POG Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole", è costituito dall'unione delle azioni a favore dei giovani approvate dal Tavolo di lavoro relativo al Piano.

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, e sono destinati alla interpretazione di essa.

ART. 2 COMUNE CAPOFILA

I Comuni aderenti individuano nel Comune di Malé capofila del Piano di zona 2019 - 2020 - 2021.

ART. 3 OBIETTIVI E ATTIVITA' DEL PGZ

Il Piano Giovani di Zona, in sigla PGZ, è interessato a:

- sviluppare politiche attive volte a promuovere azioni a favore del mondo giovanile, inteso nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa tra gli 11 e 35 anni;
- sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento positivo, accogliente e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

Il PGZ costituisce uno strumento per sviluppare l'interesse, la visione strategica e l'investimento del territorio nei confronti dei giovani che lo abitano, organizzando opportunità capaci di dare spazio e di sostenere energie, idee, risorse e competenze locali in materia di politiche giovanili.

Il Piano Giovani di Zona (PGZ) è uno strumento di cui un territorio si avvale ai fini di promuovere, valorizzare e incentivare le politiche giovanili, creare una cultura delle politiche giovanili incentivando le iniziative a favore dei giovani o organizzate dai giovani, osservando la condizione

giovanile del territorio, diventando stimolo per le istituzioni e la cittadinanza attiva, lavorando sulla costruzione dell'autonomia, aprendo alla dimensione globale senza dimenticare il locale e le proprie radici.

Le attività specifiche del PGZ vengono definite dal Tavolo del confronto e della proposta (di seguito anche Tavolo del Lavoro o semplicemente Tavolo) e vengono contenute in un documento denominato Piano Strategico Giovani PSG e possono riguardare, ai sensi dei “Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona e dei progetti di rete tra i Piani Giovani di Zona e i Piani Giovani d'Ambito” i seguenti ambiti:

- alimentare il protagonismo diretto dei giovani attraverso la promozione di cittadinanza e rappresentanza quale spazio non simulato dove sperimentare realmente le loro capacità di costruire una società migliore;
- creare – moltiplicare occasioni per costruire/trovare nuovi orizzonti di senso, valorizzando la capacità di comporre diversi punti di vista e diverse competenze per poter guardare alle questioni inerenti i giovani con uno sguardo rinnovato;
- attivare, formare e co-responsabilizzare le risorse istituzionali, formali e informali presenti sul territorio, affinché la comunità possa esprimere pienamente la sua competenza nell'accompagnamento dei giovani specialmente nei “momenti critici” dell'esistenza (adolescenza, orientamento, accoglienza, passaggio scuola-lavoro, autonomia rispetto al nucleo familiare, ecc.);
- cogliere le reali domande che il mondo giovanile esprime sotto forma di aspettative consapevoli e non ancora consapevoli (ovvero attese allo stato nascente), di desideri individuali e collettivi;
- individuare gli orientamenti e le proposte atti a migliorare la qualità della vita dei giovani e degli adulti nell'ambiente. La logica cui è improntato il lavoro induce a privilegiare le soluzioni che possono essere generate da un'azione congiunta fra giovani e adulti;
- delineare gli elementi essenziali, sul piano culturale, metodologico, organizzativo, utili a ricavare un modello di lavoro territoriale che consenta non solo di mantenere e di dare continuità al dialogo

intergenerazionale, ma anche di rendere “trasferibili” in altri contesti e settori di impegno gli apprendimenti maturati;

- promuovere il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani favorendo lo sviluppo dell'autonomia, l'aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta e la partecipazione attiva alla vita pubblica;
- offrire opportunità di scambio culturale tra i giovani delle diverse nazioni promuovendo politiche di pace e interculturalità;
- favorire l'accesso ad esperienze significative e formative nell'ambito della famiglia, del gruppo di pari e delle comunità di riferimento che permettano di acquisire nuove competenze in ambito non formale.
- altre azioni che siano coerenti con la filosofia sopra descritta.

Gli obiettivi specifici per ogni anno di riferimento sono contenuti nel PSG.

ART. 4 REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE

Il referente istituzionale, di norma un amministratore dell'ente capofila del PGZ, è individuato dagli enti pubblici locali membri del Tavolo del Confronto e della Proposta (d'ora in poi Tavolo). È componente del GS (Gruppo Strategico). Le funzioni del referente istituzionale sono:

- rappresentare in modo unitario gli interessi del Tavolo, curando le istanze che quest'ultimo intende presentare all'esterno;
- mantenere i rapporti istituzionali con la struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili;
- convocare le riunioni del Tavolo, stabilendo l'ordine del giorno;
- presiedere il Tavolo;
- coordinare e mediare fra tutti gli enti locali membri del Tavolo;
- coordinare e gestire le dinamiche del Tavolo e i rapporti fra questo e il Gruppo Strategico;

- partecipare agli incontri e ai momenti formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili a favore dei referenti istituzionali;
- convocare e coordinare le riunioni e i lavori del Gruppo Strategico per:
 - l'elaborazione della proposta di PSG; la selezione e il monitoraggio dei progetti;
 - la definizione dei contenuti del documento annuale di valutazione;
- garantire nei confronti della PAT la congruenza tra le spese previste dai singoli progetti finanziati e le linee di indirizzo stabilite dal PSG;
- assumere la responsabilità dell'applicazione della convenzione che regola il PGZ, curandone le istanze di rinnovo;
- presidiare il processo di approvazione del regolamento di funzionamento del Tavolo, nonché la sua puntuale applicazione, in particolare per quanto concerne l'approvazione del PSG e dell'elenco dei progetti selezionati da promuovere e supportare in coerenza con esso;
- collaborare con il referente tecnico-organizzativo (RTO) e il Tavolo per mantenere e sviluppare la rete di portatori di interesse del Tavolo e del territorio, nell'ottica di contribuire a promuovere e implementare la cultura delle Politiche Giovanili e i loro orientamenti a livello locale e provinciale.

I Comuni aderenti individuano il proprio referente politico-istituzionale dell'iniziativa, attualmente nella persona dell'Assessore pro tempore delegato alle politiche giovani del Comune di Malé.

ART. 5 TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA

Il Tavolo del Confronto e della Proposta è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, secondo quanto disposto dal Regolamento interno del Tavolo del Piano Giovani.

Il Tavolo assume un ruolo propositivo, sollecitando la progettualità del territorio e attivando processi di progettazione partecipata.

Il Tavolo promuove e contribuisce a elaborare, all'interno del proprio territorio, la cultura e la visione strategica delle politiche giovanili, in particolare attraverso:

- l'analisi dei bisogni e delle istanze territoriali, al fine di determinarne la rilevanza;
- l'individuazione delle priorità e delle principali aree di intervento;
- la definizione degli indirizzi e l'assunzione delle decisioni strategiche ed operative necessarie per la co-costruzione, la definizione e l'attuazione del PSG;
- l'attivazione di tutte le risorse che il territorio è in grado di esprimere e mettere a disposizione;
- la qualificazione della spesa, attraverso la riduzione delle aree di sprechi e duplicazioni degli interventi;
- la formulazione della proposta del PSG entro i termini stabiliti dalla PAT;
- l'assunzione del compito di monitoraggio ed accompagnamento delle azioni programmate nel PSG;
- l'elaborazione di un piano di comunicazione per la promozione delle politiche giovanili nel proprio territorio, nonché per sviluppare e rinnovare costantemente il dialogo e l'ascolto con i giovani;
- la valutazione delle proprie strategie di intervento, delle azioni promosse e intraprese.

In sintesi, il ruolo strategico per le Politiche Giovanili assunto dal Tavolo, si articola su più livelli:

- definisce le priorità territoriali;
- elabora le linee di indirizzo e le relative strategie di attuazione; sollecita la progettualità del territorio attraverso interventi di animazione socio-culturale volti alla valorizzazione delle risorse esistenti e allo sviluppo di processi partecipativi.

Nello specifico il Tavolo assume tre competenze principali per le quali i Comuni aderenti attribuiscono al tavolo stesso autonomia deliberativa e riservano il diritto di voto ai membri di diritto (assessori competenti):

A. Stesura Piano Strategico Giovani

L'atto di programmazione e attuazione del PGZ è il “Piano Strategico Giovani” (in sigla PSG), contenente la pianificazione annuale delle linee strategiche sulla base delle quali verranno selezionati gli interventi da realizzare con e per il mondo giovanile.

Il PSG, redatto in conformità alla modulistica PAT e approvato dagli organi competenti dell'ente capofila, viene trasmesso all'Ufficio PAT competente in materia di politiche giovanili per la successiva approvazione. Le linee strategiche territoriali in materia di politiche giovanili contenute nel PSG dovranno esplicitare:

- gli elementi significativi del contesto, in termini di questioni significative, criticità, opportunità e risorse presenti;
- le priorità e gli obiettivi per il periodo di riferimento;
- i risultati attesi;
- le priorità per l'anno solare di riferimento;
- le strategie di implementazione e gestione del PSG adottate dal Tavolo;
- il budget complessivo per la realizzazione delle attività previste, con specificazione del finanziamento a livello territoriale (inclusa l'eventuale quota di cofinanziamento recuperata tramite accordi formali con partners del territorio), espresso in una quota pro-capite a residente;
- la ripartizione del budget previsto, suddiviso in:
 - risorse a sostegno di progetti espressi dal territorio;
 - risorse dedicate a progetti strategici volti ad incrementare l'efficacia operativa del PGZ;
 - risorse destinate all'operatività del RTO.

Le percentuali minime destinate a finanziare progetti strategici e a co-finanziare l'operatività del RTO variano in base al budget complessivo del PSG e sono stabiliti nei “Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona e dei progetti di rete tra i Piani Giovani di Zona e i Piani Giovani d'Ambito”.

Nella sua formulazione il PSG deve promuovere i seguenti principi:

- la sussidiarietà tra funzione pubblica e cittadini (sancito dalla Costituzione all'art. 118);
- la semplificazione, adottata dalla PAT nei propri indirizzi strategici;
- la compartecipazione alla spesa e la responsabilità della corretta gestione amministrativa dell'erogazione dei finanziamenti a supporto della realizzazione dei progetti;
- la politica generativa con la co partecipazione alla costruzione di nuove politiche da parte degli attori del territorio;
- la comunità educante quale trait-d'union con il nuovo atto di indirizzo delle politiche giovanili;
- la valutazione partecipata tra i diversi attori coinvolti basata sull'analisi e sul confronto delle pratiche, intesa come fattore di rinnovamento costante delle politiche pubbliche;
- la legittimità e il riconoscimento del valore degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione del PSG e dei progetti selezionati, garantiti attraverso una regolamentazione coerente ed efficace delle modalità di funzionamento del PGZ e del Tavolo;
- l'incentivazione di investimenti privati, anche attraverso la collaborazione tra e con imprese for profit e non profit, al fine di rafforzare il valore sociale e la generazione di sviluppo anche di natura economica.

B. Elenco progetti finanziabili

Sulla base degli obiettivi strategici e delle priorità stabilite nel PSG e del lavoro di analisi preliminare del GS, il Tavolo procede con:

- la pubblicizzazione dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti del territorio che soddisfino i requisiti di cui al Regolamento del Tavolo.
- la valutazione delle proposte progettuali presentate e l'approvazione dell'elenco dei progetti finanziati.

C. Valutazione progetti realizzati e il PSG

Il Tavolo ha infine il compito di valutare le azioni progettuali realizzate sotto il profilo della congruenza rispetto alle ipotesi progettuali presentate, approvate e finanziate.

Contestualmente il Tavolo valuta altresì la congruenza delle azioni realizzate con il PSG e pertanto procede alla valutazione del processo attuativo del PSG stesso utilizzando l'apposito formulario PAT.

ART. 6 GRUPPO STRATEGICO

Per agevolare l'adempimento del proprio mandato, ciascun Tavolo potrà eventualmente, ove ritenuto dallo stesso Tavolo necessario, contare sul supporto di un gruppo di lavoro interno denominato “Gruppo Strategico” [di seguito GS] composto da almeno quattro soggetti:

- Referente istituzionale;
- Referente Tecnico Operativo;
- Referente amministrativo;
- Referente PAT.

Al GS, nella sua funzione di supporto al Tavolo, sono affidati eventualmente i seguenti compiti:

- una prima elaborazione della visione strategica da inserire nel PSG, emersa dal lavoro di analisi-mappatura svolto dai componenti del Tavolo, da proporre alla valutazione e all'integrazione da parte del Tavolo stesso;
- le pre-analisi di coerenza e sostenibilità del contenuto dei progetti candidati a finanziamento in relazione agli orientamenti strategici delineati dal PSG, da proporre al Tavolo per la valutazione e la scelta dei progetti da promuovere e sostenere sul territorio;
- l'esame e la valutazione della congruenza tra le spese previste dai singoli progetti finanziati dal PGZ e le linee di indirizzo stabilite dal PSG;
- la valutazione annuale del PSG in seguito all'eventuale monitoraggio svolto da soggetto esterno e competente da individuare, al resoconto relativo ai progetti finanziati e alle osservazioni dei Componenti del Tavolo.

Il Tavolo, in ragione di prassi operative consolidate e/o di specifiche necessità di integrazione delle competenze a disposizione, può estendere la partecipazione al GS anche ad altri membri ritenuti funzionali all'assolvimento dei compiti a esso preposti.

Al Tavolo, rimane la competenza di approvazione del PSG e dell'elenco dei progetti da finanziare.

Il Referente Amministrativo (RA), di norma, è un funzionario pubblico nominato dall'Ente capofila del PGZ. È componente del GS.

Le funzioni del referente amministrativo sono le seguenti:

- gestire gli aspetti tecnici relativi alla convenzione tra l'Ente Capofila e i Comuni afferenti al PGZ;
- curare l'istruttoria dei dispositivi atti a realizzare il PSG;
- offrire supporto tecnico per la determinazione delle risorse sia in fase di elaborazione del budget (contenuto nel PSG) sia in fase di approvazione delle singole proposte finanziarie;
- garantire la legittimità delle spese previste dalle azioni progettuali finanziarie, in conformità con il regolamento di contabilità dell'ente capofila e in coerenza con le linee strategiche definite dal PSG;
- predisporre gli atti amministrativi per l'approvazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti finanziati;
- garantire la conformità delle spese realizzate, con riferimento al regolamento di contabilità dell'ente capofila e in coerenza con le linee strategiche definite dal PSG.

REFERENTE PAT

L'Ufficio Politiche Giovanili PAT nomina un proprio referente per ciascun PGZ. Il referente PAT è componente del GS. Le funzioni del Referente PAT sono:

- offrire supporto ai membri del Gruppo Strategico nelle varie fasi di redazione del PSG, al fine di garantirne la congruità e la coerenza in relazione alla normative provinciali in materia di Politiche Giovanili, con particolare riferimento sia al rispetto dei principi guida per la sua redazione, sia al processo di co-definizione delle linee strategiche e di indirizzo in esso contenute;

- offrire supporto ai membri del Gruppo Strategico nella valutazione dei progetti candidati a finanziamento, in relazione sia alle linee strategiche contenute nel PSG, sia agli ambiti di attività previsti dal presente documento;
- offrire un supporto al GS per la valutazione-monitoraggio annuale del PSG e dei progetti realizzati.

Eventuali pareri di incongruenza o incoerenza espressi dal referente PAT saranno oggetto di un successivo confronto di merito tra i referenti del PGZ e l’Ufficio Competente PAT.

ART. 7 REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico-organizzativo (RTO) è individuato congiuntamente dalla PAT e dal Tavolo, con un incarico di almeno tre anni. È componente del GS. Le funzioni del referente tecnico-organizzativo sono:

- curare gli adempimenti inerenti al funzionamento del Tavolo e del Gruppo Strategico (es. invio convocazioni, verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, diffusione di informazioni, realizzazione database) e definire in collaborazione con il RI e il RA le tempistiche annuali di lavoro;
- supportare i componenti del Tavolo nella rilevazione degli elementi per l’elaborazione del Piano Strategico Giovani pluriennale (PSG) e coordinare le attività di definizione e approvazione dello stesso, nonché delle sue modifiche/integrazioni (legate al processo di monitoraggio e valutazione) per la presentazione annuale;
- favorire e supportare la conoscenza e la promozione del PSG sul territorio, anche in collaborazione con lo Sportellista qualora presente, nonché la raccolta e la valutazione delle proposte progettuali candidate a finanziamento su specifici dispositivi promossi in coerenza con il PSG stesso;

- collaborare con il RI e il Tavolo per mantenere e sviluppare la rete di portatori di interesse del Tavolo e del territorio, nell'ottica di contribuire a promuovere e implementare la cultura delle Politiche Giovanili e i loro orientamenti a livello locale e provinciale;
- supportare i responsabili dei progetti nella fase di ideazione, promozione, realizzazione, rendicontazione e valutazione delle proposte progettuali;
- supportare i membri del Tavolo e i soggetti responsabili dei progetti nei rapporti con gli enti locali, l'ente capofila e la PAT;
- aggiornare periodicamente il Tavolo circa lo stato di avanzamento dei progetti approvati, al fine di migliorare la comunicazione sociale, il monitoraggio e la valutazione complessiva del PSG;
- diffondere tra i membri del Tavolo e sul territorio le iniziative provinciali, nonché la conoscenza di buone pratiche ed esperienze significative, anche extra-territoriali;
- partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili, con particolare (ma non esaustivo) riferimento alla formazione obbligatoria annuale.

È compito del Tavolo, in accordo con l'Ente capofila, agevolare il più possibile il RTO nell'adempimento efficace delle funzioni previste, offrendo al suo operato un adeguato supporto logistico.

Individuazione e selezione

Il RTO è individuato in una persona fisica in base a una selezione atta a valutare le competenze possedute e il livello di conoscenza e interconnessione con la realtà territoriale del PGZ, con particolare riferimento ai portatori di interesse strategici per le politiche giovanili.

La selezione del RTO è curata congiuntamente dal Tavolo e dall'Ufficio Competente PAT attraverso l'istituzione di una apposita commissione, rappresentativa e competente nel definire e valutare i vari requisiti richiesti ai candidati secondo la delibera 1929/2018); oltre a soggetti provenienti dal

conto di riferimento del Tavolo, dovrà essere sempre presente un rappresentante della PAT ed un soggetto ritenuto esperto in tema di politiche giovanili.

La procedura di selezione dovrà obbligatoriamente articolarsi secondo le indicazioni contenute nei “Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona e dei progetti di rete tra i Piani Giovani di Zona e i Piani Giovani d’Ambito” .

L’incarico deve prevedere l’obbligo del Referente Tecnico-Organizzativo di partecipare agli incontri e ai momenti formativi organizzati dalla struttura competente in materia di politiche giovanili.

Le spese relative al RTO a carico dell’Ente capofila sono oggetto di specifico contributo provinciale secondo le modalità descritte nei “Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona e dei progetti di rete tra i Piani Giovani di Zona e i Piani Giovani d’Ambito” .

ART. 8 RAPPORTE FINANZIARI

I Comuni aderenti si impegnano a garantire al Tavolo un budget di € 2,50 (euro due/50) per abitante, secondo il numero di abitanti risultante al 30 dicembre 2017.

I Comuni si impegnano comunque a garantire la copertura di un eventuale disavanzo complessivo del Piano POG ove si rendesse necessario in base all’attuazione dei progetti approvati.

Compete al Comune di Malé, in qualità di Ente capofila, a mezzo del referente tecnico-organizzativo, prevedere, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la spesa per il finanziamento dei piani sulla base dei dati comunicati dal tavolo di lavoro, l'accertamento dei finanziamenti provinciali per il sostegno del piano di zona, a valere sul fondo provinciale per le politiche giovanili, di cui all'art. 13 della L.P. 23 luglio 2004 n. 7, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri Comuni.

I Comuni aderenti al Tavolo si impegnano a versare al Comune capofila, nei limiti della rispettiva quota di partecipazione, la misura percentuale del 70% della compartecipazione dovuta entro il mese di maggio di ogni anno e per la restante parte (30% a saldo), dopo l’approvazione del

rendiconto delle attività e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

L'erogazione dei finanziamenti alle associazioni o enti attuatori, avverrà, da parte del Comune capofila, una volta accertata l'entità dell'incentivo provinciale.

I finanziamenti saranno erogati per il 50% in fase di avvio dell'iniziativa e comunque subordinatamente alla concessione del primo anticipo del contributo provinciale, per il 35% al termine dell'iniziativa e per il saldo finale del 15% all'approvazione del Piano Operativo consuntivo dell'anno. La concessione del saldo avviene dietro presentazione da parte dei soggetti beneficiari della seguente documentazione:

- relazione dell'attività con allegato il rendiconto finanziario;
- documenti giustificativi di spesa (note fiscali, fatture, contabilità e simili) attestanti l'effettivo sostenimento delle spese relative al progetto nell'anno di approvazione del piano di zona, con l'indicazione degli eventuali interventi contributivi da parte di altri enti, con i rispettivi giustificativi di pagamento;
- dichiarazione di utilizzo del contributo, anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione dello stesso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere resa sui modelli predisposti allo scopo da parte del Comune capofila.

ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI

In sede di elaborazione del bilancio di previsione il Comune capofila e i Comuni aderenti inseriscono gli stanziamenti necessari al funzionamento del PSG secondo i criteri di finanziamento illustrati nel precedente articolo 8.

Il Tavolo (secondo le modalità indicate dai Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona e dei progetti di rete tra i Piani Giovani di Zona e i Piani Giovani d'Ambito) approva il PSG entro la data fissata dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale e lo presenta al comune Capofila.

Quest'ultimo provvede all'invio del PSG alla PAT con la relativa domanda di contributo secondo le modalità stabilite dai Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona e dei progetti di rete tra i Piani Giovani di Zona e i Piani Giovani d'Ambito.

Dopo l'approvazione del PSG da parte della PAT, il Tavolo avvia la fase di selezione dei progetti da finanziare sulla base del budget stabilito nel PSG. Il Tavolo approva l'elenco dei progetti selezionati entro il 31 marzo dell'anno di realizzazione dei progetti e lo comunica all'Ente capofila.

L'Ente capofila procede con l'emissione degli atti amministrativi necessari alla concessione del finanziamento ai soggetti titolari dei progetti contenuti nell'elenco.

La competenza deliberativa riconosciuta al Tavolo tramite la presente convenzione rende legittimi gli atti deliberati (PSG ed elenco progetti) pertanto il Comune capofila può procedere all'utilizzo delle risorse già attribuite tramite un semplice atto amministrativo dirigenziale.

ART. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale, dal 01.01.2019 al 31.12.2021 salvo riapprovazione, in prima applicazione a seguito acquisizione del parere vincolante del competente Servizio P.A.T..

ART. 11 SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Il Comune capofila, qualora riscontri che i Comuni aderenti non adempiono nei tempi stabiliti agli obblighi finanziari, contesta l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidando ad adempiere entro un termine preciso.

Qualora l'inadempimento determini la perdita di contributi e di risorse o l'impossibilità di realizzare una determinata iniziativa, resteranno a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti, nel limite del danno effettivamente patito.

ART 12 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del Tavolo di lavoro del Piano di zona.

Qualora la risoluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. Per il presente atto non vi è obbligo di richiedere la registrazione a nome dell'art. 1 della Tabella allegata B) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche.

Dopo aver riletto il presente atto, le parti lo dichiarano conforme alle loro volontà, ed in segno di accettazione lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 e s.m., mediante apposizione di firma digitale disgiunta per data e luogo.

Pt. 2 OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE - STAGIONE 2019/2020.

Premesso e rilevato come:

I Comuni della Valle di Sole, da anni, abbiano dimostrato di credere nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, al punto di aver portato avanti detta scelta al fine di ridurre il traffico veicolare circolante nei paesi, fonte di inquinamento acustico e dell'aria nonché fattore di messa in crisi del sistema di parcheggio dei mezzi di trasporto ad uso privato e collettivo.

In questo senso già in passato i Comuni hanno portato avanti positive esperienze, contribuendo anche finanziariamente all'organizzazione di un servizio di trasporto urbano e turistico, denominato "Servizio nevebus".

Tale servizio ha offerto e potrà offrire notevoli vantaggi anche in considerazione del fatto che sarà attivato durante una stagione, quella invernale, caratterizzata talvolta da una difficile percorribilità delle strade tanto che, in dette situazioni, la conseguente riduzione degli autoveicoli circolanti rappresenta una importante opportunità per elevare la sicurezza.

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), anche quest'anno i Comuni di Comuni di Caldes, Commezzadura, Croiana, Dimaro-Folgarida, Malé, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio, confermando di voler dare vita ad un progetto riconosciuto come di Valle, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale entrante, tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati, sono riconosciute le caratteristiche di connessione del servizio urbano con i servizi extraurbani presenti.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati intendono coordinarsi ancora per assicurare sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico,

regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita convenzione che, ai sensi dall'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi, nonché le garanzie per lo svolgimento del quale il Comune di Malé assumerà il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l'A.P.T nel ruolo esterno di collettore dei bisogni del tessuto economico, così da integrare al meglio le diverse esigenze ed esperienze.

E' stato quindi predisposto da parte del Comune di Malé ed accettato dai Comuni lo schema di convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata, atto che allegato prevede la partecipazione differenziata dei comuni in ragione di un piano di riparto dei costi che cerca di riconoscere i diversi vantaggi che i territori ricavano dall'articolazione del servizio come proposto.

Peraltro il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2019/2020, dopo la positiva esperienza fatta nelle passate stagioni invernali e con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità, riconferma sulle base delle novità introdotte la scorsa stagione i nuovi principi del servizio come definiti tra gli attori di cui sopra, di concerto con Trentino Trasporti.

Da atto come il tavolo di lavoro finalizzato appunto a definire una riformulazione del servizio di trasporto urbano turistico per la stagione invernale 2016/2017 aveva riprogettato la sua articolazione trasformando le precedenti linee e corse, giudicate tali da non permettere un reale interscambio tra le località del territorio, in un servizio integrato tra trasporto rotabile e su ruota.

Le nuove linee, tutte con capolinea a Daolasa di Commezzadura, che diventa un hub per i servizi SKIBUS, TRENO e FUNIVIE, servono le località Passo Tonale, Pejo, Folgarida e Madonna di Campiglio, Malè. L'ospite e il residente potranno raggiungere tutte le località con un servizio diretto o grazie al sistema di interscambi presso l'hub di Daolasa. Nel progetto tutte le località risultano collegate con maggiore frequenza, con un innalzamento generale della qualità del servizio. Inoltre la bassa Valle, da Malè e Monclassico, risulterà ora collegata con Daolasa con un servizio "porta a porta" presso le principali strutture ricettive, con l'obiettivo di diminuire sensibilmente l'utilizzo delle navette private degli hotel, riducendo le emissioni, il traffico e aumentando la qualità ambientale e la sicurezza per il turista.

Peraltro l'A.P.T. Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all'iniziativa, esprimendo ciò con la già manifestata volontà di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con il Comune capofila, contratto che già concordato nei contenuti definisce in termini economici un intervento che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di promozione di una offerta turistica locale, valutati i vantaggi che al territorio ed ai suoi operatori ne derivano.

Tutto ciò premesso e rilevato;

Dato atto che il Consiglio comunale aveva approvato lo schema di convenzione per la "governance" di "Trentino Trasporti Esercizio S.p.a." quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Richiamato ancora l'art. 10, comma 7 della L.P. 6/04, ove è espressamente contemplata detta ipotesi tra quelle consentite per l'affidamento in gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché per l'erogazione di un servizio pubblico, com'è nel caso di specie, tanto da risultare coerente la scelta che oggi si propone.

Ritenuto di privilegiare l'affido diretto per lo svolgimento di dette funzioni e servizi alle società a ciò costituite e per dette ragioni partecipate (L.P. 16/93 e 3/06), leggasi per il caso di specie Trentino Trasporti spa.

Dato atto come la Provincia, quale socio di maggioranza, ha provveduto ai sensi dell'art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7, all'iscrizione di detto ente aggiudicatore nell'elenco dei soggetti verso cui è possibile procedere con affidamenti diretti (propri

organismi *in house*).

Considerato tra l'altro che a termini di patto di adesione alla governance di T.T. sussiste un preciso obbligo di affidare alla stessa almeno un servizio i cui corrispettivi poi versati a titolo di compartecipazione assumono carattere contributivo tanto da risultare fuori campo IVA.

Visto lo schema di convenzione, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Comune di Malé per regolare i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti, ai sensi art. 35 del C.E.L. approvato ocn L.R. 03.05.2018, n. 2;

Vista la proposta del progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole ("Servizio Skibus") per la stagione invernale 2019/2020, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2019/2020, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, documento concordato nei contenuti anche grazie all'intervento del Servizio Trasposti della P.A.T.;

Ricordato che l'affido diretto del servizio in parola a Trentino Trasporti S.p.a. opera in house, in quanto questo Comune in data 19.11.2008 ha aderito alla nuova Società di sistema operativa a partire dal 1 gennaio 2009 ancorché dal 1 gennaio 2018 sia intervenuta l'internalizzazione del ramo d'azienda Trentino trasporti esercizio (salvo la Ferrovia della Valsugana) appunto in Trentino trasporti S.p.A.;

Considerato pertanto che in conformità al principio di economicità degli atti giuridici l'affido non contrattuale e in house a Trentino Trasporti S.p.a., dello svolgimento del servizio skibus per la stagione invernale 2019/2020, avviene grazie alla coincidente e preventiva adesione di tutti i comuni interessati alla Società di sistema, Trentino Trasporti S.p.a., con conseguente creazione del presupposto per la riconferma dell'incarico diretto;

Ritenuto tale iniziativa opportuna in relazione alla necessità di garantire un servizio pubblico di trasporto urbano alla Valle di Sole, sia pure limitato alla stagione turistica invernale, servizio che deve essere di carattere valligiano, quindi coordinato dal Comune di Malé ma compartecipato anche dagli altri Comuni aderenti e come tale sostenuto dall'Azienda per il Turismo Valli di Sole Peio e Rabbi per la sua valenza anche turistica;

Dato atto che nello schema di convenzione in approvazione è previsto che i comuni partecipanti all'iniziativa individuino appunto il Comune di Malé come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento provinciale, così come dei compensi da sponsorizzazione che destinerà al progetto Neve Bus per abbattere gli oneri chiesti ai soggetti pubblici partecipanti e co-promotori;

Dopo la discussione di cui al verbale della seduta;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità
Visto lo Statuto comunale
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
Con voti favorevoli unanimi, su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

delibera

1. Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2019/2020, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all'art. 41 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
2. Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni per la stagione invernale 2019/2020, ai sensi dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nell'articolato di cui all'allegato "A", formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di autorizzare il Sindaco pro - tempore alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione nelle forme di legge.
4. Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Sindaco del Comune di Malé è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto, approvati annualmente dai Comuni, con affido in house del Servizio a Trentino Trasporti Spa.
5. Di dare atto, altresì, che lo schema di convenzione dianzi citato prevede che i comuni partecipanti all'iniziativa individuano il Comune di Malé come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale, così come quelle derivanti da contratto di sponsorizzazione da destinare al pagamento del servizio, in concorso dei Comuni stessi e per le quote indicate di spettanza.
6. Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2019/2020, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.
7. Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2019/2020, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
8. Di demandare alla Giunta comunale la fissazione delle eventuali tariffe, dando comunque indicazione che per la stagione invernale 2019/2020 siano pari a zero, quindi senza previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile per sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l'immagine di un territorio che presta particolare attenzione ai valori ambientali.

CONVENZIONE

per lo svolgimento in modo coordinato del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la Val di Sole - stagione 2019/2020.

Tra:

- Il Comune di CALDES, con sede in Caldes (TN), Via al Castello, n. 12, codice fiscale 83005150228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. MAINI ANTONIO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di COMMEZZADURA, con sede in Commezzadura (TN), Fraz. Mestriago – Via del Comun, n. 10, codice fiscale 00252960224, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. TEVINI IVAN, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di CROVIANA, con sede in Croviana (TN), Via di Carbonara, n. 16, codice fiscale 00423390228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra RICCI LAURA, la quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di DIMARO FOLGARIDA, con sede in Dimaro (TN), Piazza G. Serra, n. 10, codice fiscale 00201020229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. LAZZARONI ANDREA, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di MALÉ, con sede in Malé (TN), Piazza Regina Elena, n. 17, codice fiscale 00378700223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. PAGANINI BRUNO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di MEZZANA, con sede in Mezzana (TN), Via IV Novembre, n. 75, codice fiscale 00252040225, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. REDOLFI GIACOMO il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione giuntale n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di OSSANA, con sede in Ossana (TN), Via Venezia, n. 1, codice fiscale 00159240225, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. DELL'EVA LUCIANO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di PEIO, con sede in Cogolo di Peio (TN), Via Giovanni Casarotti, n. 31, codice fiscale 00308670223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. DALPEZ ANGELO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di PELLIZZANO, con sede in Pellizzano (TN), Piazza di Santa Maria, n. 6, codice fiscale 00149130221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. COVA DENNIS, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. __ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

- _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
- Il Comune di RABBI, con sede in Rabbi (TN), Fraz. San Bernardo, n. 48/D, codice fiscale 00279660229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. CICOLINI LORENZO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ____ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";
 - Il Comune di VERMIGLIO, con sede in Vermiglio (TN), Piazza Giovanni XXIII, n. 1, codice fiscale 00343510228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra PANIZZA ANNA, la quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ____ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune".
 - Il Comune di TERZOLAS, con sede in Terzolas (TN), Piazza della Torraccia, n. 2, codice fiscale 00159200229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. MANINI ENRICO, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione consiliare n. ____ dd. _____, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune";

Tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

Premessa

I Comuni della Valle di Sole, sopra individuati, avendo deciso di assicurare sul loro territorio l'espletamento, in modo unitario, delle funzioni loro demandate in materia di trasporto pubblico urbano dall'art. 22 della L.P. n. 16/1993 e s.m., hanno inteso istituire in forma associata, con le modalità previste dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il servizio di trasporto pubblico urbano e turistico invernale 2019/2020, al fine di assicurare massima funzionalità ed economicità nella gestione dello stesso.

I Comuni sottoscrittori della presente sono tutti soci della Trentino Trasporti S.p.a., tanto da ritenere sussistere le condizioni per l'affidamento in house del servizio pubblico di trasporto in applicazione del sopra richiamato art. 22 della L.P. 16/1993 e s.m..

Successivamente per "Comuni" si intenderanno tutti quelli sottoscrittori la presente convenzione.

Art. 1

Organizzazione generale

Il Comune di Malé, individuato quale ente capofila, per assicurare una maggior razionalità organizzativa è autorizzato ad agire in rappresentanza dei suddetti Comuni svolgendo compiti coordinamento e di gestione amministrativo-contabile del servizio oggetto della convenzione, attività che potrà espletare promuovendo le collaborazioni necessarie e utili.

Lo stesso, d'intesa con i Comuni e con l'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., predispone il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico invernale, che conterrà, a titolo esemplificativo, il periodo di attivazione del servizio, la frequenza delle corse, il

loro eventuale potenziamento o riduzione a seconda della richiesta turistica, i relativi costi e l'eventuale tariffa per la sua fruizione. Detto progetto è preventivamente convalidato nelle previsioni in apposito tavolo di confronto e verifica aperto a tutti i soggetti "istituzionalmente" interessati.

In ragione di particolari o eccezionali esigenze locali, su richiesta dei singoli Comuni, potrà essere predisposto, individuando preventivamente i criteri di riparto dei costi e le relative compartecipazioni, apposito servizio integrativo.

Il Comune capofila affiderà lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano turistico di interesse locale e gli eventuali servizi integrativi alla Società Trentino Trasporti S.p.a. in ragione dell'intervenuta adesione dei Comuni alla nuova Società di sistema, Società che, operativa ed iscritta nello specifico elenco, gestisce nelle modalità in house, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera d) della L.P. n. 6/2004, il servizio pubblico di trasporto per i comuni partecipanti alla governance.

Il progetto e lo schema di disciplinare di servizio contenente le eventuali tariffe dei servizi, i titoli di viaggio, le altre modalità di copertura delle spese, le tratte ed i relativi orari è stato proposto ai Comuni dall'Ente capofila per essere approvato dai rispettivi Consigli comunali unitamente alla presente.

Il Sindaco del Comune di Malé è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto, come dagli stessi approvato.

Art. 2

Forme di consultazione

Alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, alla formulazione di proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio convenzionato e alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo, si provvede in occasione di riunioni tra i soggetti convenzionati che devono tenersi ogni qualvolta le amministrazioni interessate ne segnalino l'opportunità.

Art. 3

Rapporti finanziari

I costi del servizio sono coperti da contributo, da eventuali corrispettivi a carico dell'utenza, da quote corrisposte da sponsor e dal concorso dei Comuni, secondo le quote previste dal progetto e qui indicate.

I Comuni convenzionati individuano il Comune di Malé come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale alla P.A.T., delegandolo ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale che destinerà allo stesso.

Allo stesso modo Malé è incaricato di gestire il contratto di sponsorizzazione con l’Azienda per il Turismo della Valle di Sole, Peio e Rabbi, autorizzandolo all’incasso, con vincolo di destinazione a finanziamento parziale del servizio, del relativo importo.

Sulla base della rendicontazione che Trentino trasporti esercizio S.p.A. trasmetterà a fine servizio, l’Ente Capofila comunicherà ai Comuni aderenti alla presente convenzione i rispettivi contributi a pareggio del bilancio del servizio da versare, a cura di ciascun Ente, direttamente a Trentino Trasporti S.p.A., detratto preventivamente dal costo quanto incassato a diverso titolo, ivi compreso il finanziamento provinciale, somme che provvederà a liquidare direttamente a T.T..

Nel caso qualche Ente si riveli inadempiente circa gli obblighi assunti a termini di convenzione e piano dei costi, il Comune di Malé sarà legittimato ad agire in compensazione di quote secondo principi di proporzionalità e solidarietà e, nel caso di incipienza, ad operare anche sulla quota dovuta da A.P.T. a titolo di sponsorizzazione che, al pari del contributo, incasserà per destinarla a finanziare il servizio.

Il comune di Malé applicherà sui costi generali a riparto, a compensazione degli oneri che la gestione amministrativa e finanziaria comporta alla propria struttura, una maggiorazione pari ad € 2.000,00.-, somma compensata a suo favore nel prospetto analitico di spesa.

Art. 4

Durata

La presente convenzione ha durata dal __ dicembre 2019 al __ aprile 2020.

Art. 5

Recesso

Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione anticipatamente, previa comunicazione scritta agli altri comuni convenzionati.

Il Comune recedente dovrà versare a titolo di penale, una somma pari al 100% della quota di spesa posta a carico del Comune stesso, come risultante da progetto istitutivo del servizio e relativo piano dei costi, spesa eventualmente rivista a consuntivo anche in ragione di possibili sponsorizzazioni acquisibili singolarmente o cumulativamente a vantaggio dell’iniziativa ed a fronte di obblighi assunti con soggetti terzi. Il provento della penale sarà utilizzato per il finanziamento del servizio qualificandosi comunque in via di fatto come somma dovuta a titolo contributivo del servizio.

Art. 6

Inadempienze

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti degli obblighi stabiliti nella presente convenzione, debbono essere comunicate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell’esecuzione della convenzione dalla data di loro contestazione e fino a

quella di accertata rimozione.

Art. 7

Foro competente

In caso di controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 8

Norma finale

I Sindaci sono autorizzati a definire, apportare e sottoscrivere varianti non sostanziali al presente atto, che interessino per numero i soggetti partecipanti, solo nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano a diminuire ma non a variare, comunque purché sia assicurata una invarianza di costi in capo ai singoli enti aderenti, ciò coerentemente al piano finanziario in atti ed all'articolazione del servizio già concordata.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia ed in particolare la L.P. 16/93 e s.m., la L.P. 6/04 e il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Art. 9

Spese

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dei Comuni in quota parte.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

a) che per la presente convenzione non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986 n° 131 e s.m., in quanto costituisce accordo amministrativo.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto.

Malé, li _____

OGGETTO: Disciplinare di affidamento tra Comune di Malé e società Trentino Trasporti S.p.A. ai sensi dell'art. 10, c. 9, della L.P. 6/2004 e della L.P. 19/1993 - gestione del servizio di trasporto urbano turistico – periodo 5 dicembre 2019 – 13 aprile 2020.

Tra i Signori:

1. Paganini Bruno, nato a Malé (TN) il 13.02.1950 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Malé, che agisce nella sua qualità di Sindaco in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Malé, con sede in Piazza Regina Elena, civ. n. 17, codice fiscale 00378700223;
2. Avv. Monica Baggia, nata a Trento il 20.04.1963, domiciliata per la carica presso la sede della

società Trentino Trasporti S.p.A. che agisce, nella Sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante in nome, per conto e nell'interesse della Società Trentino Trasporti S.p.A., con sede in Trento, via Innsbruck n. 65 - P. IVA 01807370224

PREMESSO

- che il Comune di Malé (quale ente capofila, in nome e per conto dei seguenti Comuni della Valle di Sole: Caldes, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio e Terzolas) in relazione alla avvenuta istituzione, con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e per il periodo **5 dicembre 2019 – 13 aprile 2020**, del servizio di trasporto urbano turistico nelle aree di competenza e per le tratte indicate, desiderando offrire a turisti e residenti una valida alternativa all'uso del mezzo privato per collegare i vari centri abitati e per raggiungere altre zone di particolare interesse turistico e ambientale, ha disposto di procedere all'aggiudicazione diretta nei confronti di Trentino Trasporti S.p.a. dell'incarico di gestione del trasporto pubblico urbano integrato, come consentito ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del regolamento comunitario 1370 del 23.10.2007, società a totale capitale pubblico partecipato da parte di tutti gli Enti affidatari;
- che l'obiettivo di tale Servizio è soprattutto quello di cercare di risolvere i problemi di mobilità interna nel periodo stagionale con maggior afflusso turistico, creando i presupposti per migliorare la vivibilità delle località, intervenendo attraverso la programmazione di misure che alleggeriscano gli effetti negativi del traffico;
- che il servizio comporterà benefici anche per il miglioramento delle condizioni ambientali e di salute dei cittadini (sia turisti che residenti), con una sostanziale diminuzione dell'immissione di sostanze inquinanti nell'aria.

Tutto ciò premesso

Tra il Comune di Malé (quale ente capofila, in nome e per conto dei seguenti Comuni della Valle di Sole: Caldes, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio e Terzolas) e la Società Trentino Trasporti S.p.A. si conviene e si sottoscrive il

seguinte disciplinare di affidamento.

Art. 01

(Oggetto)

Ai sensi dell'art. 10, c. 9 della L.P. 6/2004 e della L. P. 16/1993 e s. m. e i., il presente Disciplinare di affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto urbano turistico per il periodo 5 dicembre 2019 – 13 aprile 2020, come specificato nelle premesse e per la durata prevista dall'art. 4 del presente disciplinare di affidamento.

Art. 02

(Qualità del servizio)

Per quanto concerne la qualità dell'erogazione del servizio si richiamano i principi e regole disposti in tema sicurezza, regolarità, comfort, economicità, velocità di cui alla normativa riguardante la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento (L.P. 09.07.1993 n. 16), nonché quanto previsto dalla convenzione di governance e relative condizioni generali di data 14 novembre 2008, cui hanno aderito tutti gli Enti soci, oltre che alla ulteriore disciplina dettata dalla G.P. di Trento oggi vigente.

Art. 03

(Materiale rotabile e personale)

La Società Trentino Trasporti S.p.A. svolgerà il servizio mettendo a disposizione, direttamente, o subaffidando quota parte dei servizi, tutti i mezzi di trasporto necessari (autobus, pullman, minibus ecc.), con caratteristiche meccaniche il più rispettose possibile dell'ambiente, con i rispettivi autisti, secondo i percorsi, l'ubicazione delle fermate, la frequenza delle corse giornaliere e gli orari più opportuni per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità sul territorio d'ambito, descritte nella documentazione che disciplina il servizio in oggetto.

Sarà cura di Trentino Trasporti S.p.a. ottenere prima dell'attivazione del servizio le autorizzazioni necessarie.

Art. 04

(Durata)

Riguardando il presente disciplinare di affidamento un servizio pubblico di trasporto urbano a carattere prettamente turistico ed essendo la sua effettuazione limitata al periodo dell'anno caratterizzato dal maggior numero di presenze e di traffico in Valle di Sole, la sua durata ha validità per la stagione invernale 2019/2020.

Il periodo di effettuazione viene indicato per l'arco temporale compreso tra il 5 dicembre 2019 ed il 13 aprile 2020, con date di inizio e fine diversificate in base alle diverse tratte.

Art. 05

(Rapporti economico finanziari)

Il Comune di Malé, garantirà la copertura a pareggio dei costi sostenuti, detratte le quote a concorso dei Comuni e gli eventuali introiti tariffari pagati dagli utenti del servizio, previa presentazione di rendiconto consuntivo.

Sulla base della rendicontazione che Trentino trasporti S.p.A. trasmetterà a fine servizio, il Comune di Malé comunicherà ai Comuni aderenti al presente Disciplinare i rispettivi contributi a pareggio del bilancio del servizio da versare a Trentino trasporti S.p.A.

Art. 06

(Controllo)

Il Comune di Malé si riserva di effettuare tutti i controlli opportuni sulla regolarità e qualità del servizio secondo quanto previsto dagli artt. 31 e ss. della L.P. 16/1993 per l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 34 in caso di violazioni alla medesima legge.

Art. 07

(Registrazione e spese)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono assunte a carico della Società Trentino

Trasporti S.p.A.

Malé, lì _____

Letto, approvato e sottoscritto,

Progetto di servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2019/2020

PREMESSA

I Comuni della Valle di Sole credono nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, per ridurre il traffico veicolare circolante nei loro centri abitati, fonte di inquinamento acustico e dell'aria e, inoltre, causa di criticità a carico del sistema territoriale di parcheggio come oggi offerto nei centri abitati come nei luoghi di maggiore afflusso turistico (es. impianti di risalita, strutture sportive o culturali, ecc..).

Il servizio di trasporto turistico deve anche essere occasione per incrementare la mobilità dei cittadini residenti mediante impiego del sistema pubblico di mobilità, considerato che la Valle si caratterizza sempre di più, per le diverse specializzazioni dei vari centri abitati, come centro di servizio distribuito sull'intero territorio, ma ormai visto come un unicum. Se infatti alcuni sono sede di importanti uffici amministrativi, altri presentano l'insediamento di numerose aziende artigianali, altri ancora di strutture scolastiche, culturali o sportive, ecc., talché la Valle, anche grazie ad un efficiente servizio di trasporto, può diventare realmente un'unica realtà "cittadina" evoluta.

Per dette condivise valutazioni già da diversi anni i Comuni della Val di Sole partecipano, anche finanziariamente, alla organizzazione e offerta di un servizio di trasporto urbano e turistico.

Tale servizio inoltre assicura notevoli vantaggi anche in considerazione del fatto che il periodo invernale, caratterizzato talvolta da condizioni di difficile percorribilità delle strade, può risultare una stagione che più può beneficiare da una riduzione dei mezzi circolanti.

MODALITA' DI GESTIONE

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), 12 Comuni della Valle di Sole, ossia i Comuni di Caldes, Commezzadura, Croviana,

Dimaro Folgarida, Malé, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio e Terzolas, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico anche per la stagione invernale 2019/2020, ciò sulla base di obiettivi diversi da quelli passati .

I nuovi principi del servizio come definiti per la stagione entrante tra gli attori di cui sopra, di concerto con Trentino Trasporti e la locale A.P.T., soggetti che hanno operato predisponendo un tavolo di lavoro finalizzato ad operare per raggiungere la riformulazione del servizio di trasporto urbano turistico per la stagione invernale entrante in coerenza alle novità introdotte nella precedente, solo da affinare e verificare. La riprogettazione ha significativamente trasformato le precedenti linee - corse, giudicate tali da non permettere un reale interscambio tra le località del territorio rispetto ad un servizio che si qualifichi come integrato tra servizio rotabile e su ruota.

Le otto linee, tutte con capolinea a Daolasa di Commezzadura, che si riconferma un hub per l'interscambio dei servizi SKIBUS, TRENO e FUNIVIE, servono le località Passo Tonale, Pejo, Folgarida e Madonna di Campiglio, Malé. L'ospite e il residente potranno raggiungere tutte le località con un servizio diretto o grazie al sistema di integrazione delle corse presso l'hub di Daolasa. Nel progetto tutte le località risultano collegate con frequenze variabili in relazione all'interesse turistico della meta, con un innalzamento generale della qualità del servizio. Inoltre la bassa Valle, da Malé e Monclassico, risulterà ora collegata con Daolasa con un servizio porta a porta presso le principali strutture ricettive, con l'obiettivo di diminuire sensibilmente l'utilizzo delle navette private degli hotel, riducendo le emissioni, il traffico e aumentando la qualità ambientale e la sicurezza per il turista. Rispetto al servizio per la stagione 2018-2019, non si assicura più il passaggio presso quegli esercizi ricettivi che hanno confermato l'utilizzo di navette private.

Per quanto concerne la previsione di spesa il piano dei costi prevede un sensibile aumento degli oneri finanziari che passano in via previsionale a Euro 536.766,41.- oltre oneri amministrativi nascenti da convenzione.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione, i Comuni sopra elencati intendono peraltro avvalersi ancora del Comune di Malé come soggetto capofila e dell'Azienda per il Turismo delle Valli di Sole Peio e Rabbi per la gestione di aspetti operativi affinché sia assicurato meglio il rispetto degli obiettivi turistici da portare avanti in via concorrente con l'istituzione del servizio.

Il servizio di trasporto pubblico urbano e turistico, ai sensi dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sarà ancora regolamentato a mezzo di apposita convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

DURATA, CALENDARIO, PIANO FINANZIARIO RIPARTO SPESA E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL SERVIZIO.

Il servizio di trasporto, sulla base dell'esperienza fatta negli anni scorsi, verrà organizzato nelle seguenti tratte, giornate di servizio e periodo:

Linea 1 Tratta Monclassico - Daolasa	Dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi
Linea 2 Tratta Malé - Daolasa	Dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi
Linea 3 Tratta Daolasa – Madonna di Campiglio	Dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi
Linea 4 Tratta Daolasa – Peio Fonti	Dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi
Linea 5 Tratta Daolasa – Passo del Tonale	Dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi
Linea 6 Tratta Peio Fonti – Passo del Tonale	Dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi
Linea A Tratta Marilleva 900 - Ossana	Dal 5 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi
Linea G Tratta Dimaro - Daolasa	Dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 compresi

UTENTI AMMESSI

Il servizio è rivolto sia ai residenti in Val di Sole che alle persone (Italiani o non) che dimorino o si trovino in Valle di Sole per motivi turistici, lavorativi, occasionali.

Dato l'interesse dei Comuni a realizzare le condizioni esposte in premessa e ritenuto altresì che la organizzazione di una rete di vendita dei biglietti di viaggio in tutte le località interessate al servizio sia ancora di difficile organizzazione, si ritiene opportuno che l'utente non paghi alcuna quota di partecipazione sul costo del servizio che sarà svolto “a porte aperte”.

Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione della valenza sovracomunale del servizio

pubblico di trasporto urbano turistico, i Consigli comunali con l'approvazione del presente documento danno indicazione alle rispettive Giunte comunali che la tariffa del servizio per la stagione invernale 2019/2020 sia pari a zero, in quanto non è pensabile una differenziazione tariffaria tra diverse tipologie di corse e utenze.

Non sarà quindi necessaria la emissione di biglietto di viaggio ma al fine di effettuare verifiche statistiche sul numero di utenti e sull'utilizzo delle singole tratte, dovrà comunque essere fatta una rilevazione periodica degli utenti da parte degli addetti al servizio di autotrasporto, cosicché l'attuale modello organizzativo possa essere rivisto in chiave diversa.

COSTI DEL SERVIZIO

Il costo previsto del servizio è di €. 536.766,41.- come esposto nell'allegato.

COPERTURA DELLA SPESA

Sulla base della rendicontazione che Trentino trasporti S.p.A. trasmetterà a fine servizio, il Comune di Malé corrisponderà le quote di propria competenza e si farà onere di comunicare ai Comuni aderenti alla convenzione gli oneri a pareggio del costo del servizio da versare direttamente a Trentino Trasporti S.p.A. in ragione della spesa documentata.

Il Comune di Malé comunicherà le quote di competenza ai diversi Enti pubblici convenzionati per i quali opera in delega di funzioni, solidalmente tenuti al pagamento dei contributi risultanti dal piano dei costi risultante a consuntivo. Si farà inoltre garante del pagamento a Trentino trasporti S.p.A. delle quote eventualmente non riscosse mediante integrazione dei contributi di esercizio del servizio, salvo diversa rivalsa nei confronti degli Enti inadempienti, potendo comunque agire compensando proventi e incassi diversamente percepiti.

COMPITI A.P.T. VALLE DI SOLE, PEIO RABBI S.C.p.A

L' A.P.T. Valle di Sole, Peio Rabbi S.C.p.A., soggetto privato, collabora con il Comune di Malé, ente capofila del servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale 2019/2020, relativamente a quanto segue:

- Collaborare nel predisporre la proposta di articolazione delle tratte e dell'orario del servizio

di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale 2019/2020 nell'ambito dei comuni della Val di Sole interessati al servizio.

- stampare gli opuscoli e i cartelloni informativi del servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale 2019/2020 istituito dai Comuni e provvedere all'esposizione degli stessi nonché alla pubblicizzazione del servizio;
- predisporre materiale promozionale e di identificazione dei mezzi messi a disposizione dalla Società incaricata assicurandone adeguata visibilità in chiave anche promozionale del servizio.

Malé, _____

Tab. 5 - Riparto finanziario

SOGGETTO	tipologia	LINEE 1+2+3+4+5+6	Linea A	Linea G	TOTALE
		€ 409.029,92	€ 69.974,29	€ 57.762,20	€ 536.766,41
APT	sponsorizzazione compreso contributo Aree Interne	€ 212.708,98	€ 6.997,43	€ 9.637,22	€ 229.343,63
Contributo PAT	tramite comune capofila	€ 81.805,98	€ 13.994,86	€ 11.552,44	€ 107.353,28
Operatori					
Funivie Folgarida Marilleva	sponsorizzazione	€ 25.131,07	€ 6.997,43	€ 14.455,83	€ 46.584,33
Funivie Peio	sponsorizzazione	€ 7.401,54			€ 7.401,54
Consorzio Adamello Ski	sponsorizzazione	€ 27.681,11			€ 27.681,11
Operatori ricettività Ossana			€ 2.449,10		€ 2.449,10
Operatori ricettività Pellizzano			€ 2.449,10		€ 2.449,10
Operatori ricettività Dimaro					€ 0,00
Consorzio Dimaro Folgarida				€ 2.842,27	€ 2.842,27
Comuni					
Malè	contributo	€ 7.253,69			€ 7.253,69
Croviana	contributo	€ 1.302,17			€ 1.302,17
Dimaro-Folgarida	contributo	€ 11.685,95		€ 19.274,44	€ 30.960,39
Commezzadura	contributo	€ 1.617,67			€ 1.617,67
Mezzana	contributo	€ 3.786,01			€ 3.786,01
Pellizzano	contributo	€ 2.136,54	€ 18.543,19		€ 20.679,73
Ossana	contributo	€ 3.232,43	€ 18.543,19		€ 21.775,62
Pejo	contributo	€ 9.136,66			€ 9.136,66
Vermiglio	contributo	€ 10.697,20			€ 10.697,20
Caldes	contributo	€ 1.150,97			€ 1.150,97
Rabbi	contributo	€ 1.150,97			€ 1.150,97
Terzolas	contributo	€ 1.150,97			€ 1.150,97

Pt. 3 Oggetto: Servizio di nido familiare previsto dall'art. 4 della L.P. n. 4 dd. 12.3.2002. Proroga della convenzione di gestione con la Cooperativa sociale ONLUS "Il Sorriso" di Trento.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione n. 34 dd. 27.11.2008 il Consiglio comunale ha approvato l'istituzione del servizio di nido familiare, come previsto dall'articolo 4 della Legge Provinciale n.4 dd. 12.3.2002, per i bambini da zero a tre anni, da realizzarsi mediante convenzione con uno degli enti accreditati dalla Provincia e regolarmente iscritto all'albo provinciale dei gestori dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Con la sopracitata deliberazione è stato approvato il disciplinare con il quale sono stati stabiliti i criteri generali per la gestione del servizio.

Con la deliberazione n. 1891 dd. 1.8.2003 e ss.mm. la Giunta Provinciale ha provveduto ad approvare i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il

funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della L.P. 4/2002 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

La Cooperativa Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso dal 25 ottobre 2004 risulta iscritta all'Albo Provinciale di cui all'articolo 8 L.P. 4/2002.

Con la deliberazione giuntale n.36/2009 dd. 26.02.2009 si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con la Cooperativa Tagesmutter - Il Sorriso, accreditata regolarmente dalla Provincia, nonchè a prendere atto del tariffario applicato dalla medesima Cooperativa per le famiglie residenti nel Comune di Dimaro, e che con la deliberazione consigliare sopracitata si è determinato il contributo orario riconosciuto alle famiglie in base alla loro situazione economico-reddittuale determinando n. 4 fasce di contribuzione.

Con la deliberazione giuntale n.222/2010 dd. 17.12.2010 si è provveduto a confermare il sostegno finanziario del Comune di Dimaro al servizio nido familiare Tagesmutter, alla luce della nuova normativa L.P. 4/2002 sulla base della convenzione con la Cooperativa Tagesmutter - Il Sorriso, accreditata regolarmente dalla Provincia, nonchè a prendere atto del tariffario applicato dalla medesima Cooperativa per le famiglie residenti nel Comune di Dimaro, e che con la deliberazione consigliare sopracitata si è determinato il contributo orario riconosciuto alle famiglie in base alla loro situazione economico-reddittuale determinando n. 4 fasce di contribuzione.

Con la deliberazione consiliare n. 35 dd. 3.11.2016 si è provveduto a confermare il sostegno finanziario del Comune di Dimaro Folgarida al servizio nido familiare Tagesmutter, alla luce della nuova normativa L.P. 4/2002 sulla base della convenzione con la Cooperativa Tagesmutter - Il Sorriso, accreditata regolarmente dalla Provincia, nonchè a prendere atto del tariffario applicato dalla medesima Cooperativa per le famiglie residenti nel Comune di Dimaro, e che con la deliberazione consigliare sopracitata si è determinato il contributo orario riconosciuto alle famiglie in base alla loro situazione economico-reddittuale determinando n. 4 fasce di contribuzione.

Che ora la convenzione risulta in scadenza per cui è necessario valutare l'opportunità di prosecuzione del servizio in essere;

sentita la proposta del Sindaco di confermare la convenzione in essere prorogandola per anni 3 ed avvalendosi dei servizi della Cooperativa Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso;

preso atto, infatti, che ai sensi dell'art. 5 della Legge 08.11.1991, n. 381, è possibile autorizzare, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, l'affidamento diretto a cooperative, che svolgono le funzioni di cui all'art 1 della citata L 381/91, il cui importo al netto dell'IVA sia inferiore al quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e purché i servizi siano diretti a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art4 L 381/91;

vista la L.R. 1.11.1993 n.15, che ha recepito la normativa nazionale e la relativa procedura, confermata anche dal D.Leg, 17.03.1995, n.157, che esclude l'applicazione delle procedure imposte dalla Comunità Europea per l'affidamento dei Servizi, alla prestazioni che abbiano importi inferiori a Euro 200.000,00.= oltre i.v.a.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

VISTA la L.P. 12.3.2002 n. 4 concernente il "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia";

ESAMINATA la deliberazione dd. 1 agosto 2003, n. 1891 e ss.mm, con la quale la Giunta provinciale ha approvato i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché le procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 1, art. 7, della predetta legge;

RILEVATO che i genitori che fanno ricorso a questo servizio apprezzano in particolare la stabilità dell'adulto di riferimento, la sicurezza, l'igiene ambientale, il contesto sereno e familiare in cui sono inseriti i bambini e soprattutto la flessibilità d'orario in termini di ore, giorni e periodi, da

stabilire di volta in volta secondo la necessità, con la possibilità quindi di un contratto “personalizzato con la Cooperativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale dd 20.8.2004 n. 1905 e ss.mm., con la quale sono stati individuati i nuovi criteri per la determinazione dei trasferimenti a valere sul fondo perequativo (ex art. 6 L.P. 36/93) relativi ai servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla L.P. 4/2002 e rilevato che il contributo provinciale a favore dei comuni che attivano o sostengono il servizio di asilo nido o di Tagesmutter è comunque subordinato al rispetto della normativa provinciale del settore (L.P. 4/2002) ed in particolare alle modalità di gestione scelte dal Comune stesso ed al rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi previsti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata legge;

RITENUTO che l'esperienza fino ad oggi svolta nella provincia e nel periodo di validità della convenzione in essere da parte della cooperativa Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso si debba ritenere valida e che, alla luce delle ultime disposizioni provinciali, è opportuno che il Comune garantisca per il servizio di nido familiare un adeguato sostegno finanziario;

ACCERTATO che la Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso risulta essere regolarmente iscritta all'albo provinciale della L.P. 12 marzo 2002 n. 4, elemento indispensabile per il sostegno finanziario dei Comuni e conseguentemente per il trasferimento del contributo provinciale a valere sul Fondo perequativo di cui all'art.. 6 della L.P. 15.11.2003 e s.m.;

RITENUTO opportuno ed utile offrire sostegno finanziario all'utenza residente sulla base della nuova convenzione da sottoscrivere con la Cooperativa Tagesmutter - Il Sorriso, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, presenti n. 12 consiglieri

DELIBERA

1. di prorogare per anni 3, fissando al 31.12.2022 il nuovo termine di scadenza, la convenzione in essere tra il Comune di Dimaro Folgarida e Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso per l'organizzazione del servizio nido familiare-Tagesmutter sul territorio comunale, con la seguente modifica: il servizio è riconosciuto per ogni bambino fino ad un monte ore minimo di 40 ore mensili e massimo mensile di 160 ore;
2. Di imputare la spesa derivate dal presente provvedimento al cap.1895 intervento 1.10.0105 del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019-2021, in relazione agli stanziamenti disposti sul bilancio triennale.
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione “Trasparenza” del Comune di Dimaro Folgarida;

Pt. 4 Oggetto: Nomina dei rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al comitato di gestione della scuola materna di Monclassico e di Dimaro per il triennio 2019 - 2022. Rettifica.

Vista la propria deliberazione n. 48 dd. 11.11.2019 con la quale veniva approvata:

1. *Di nominare, quali rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al Comitato di Gestione della Scuola Materna di **Monclassico** per il triennio 2019-2022, i Consiglieri comunali:*
Ghirardini Alessandra _____ (*per il gruppo di maggioranza*)
Foscarin Laura _____ (*per il gruppo di minoranza*)
2. *Di nominare, quali rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al Comitato di Gestione della Scuola Materna di **Dimaro** per il triennio 2019-2022, i Consiglieri comunali:*
Ghirardini Alessandra _____ (*per il gruppo di maggioranza*)
Bardhoku Vera _____ (*per il gruppo di minoranza*)

Evidenziato che ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21.03.1977 nr. 13, i Consigli di Amministrazione delle scuole materne vengono affiancati dai Comitati di Gestione, i quali sono composti dai genitori, dal personale della Scuola e da 2 Rappresentanti comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;

Dato atto che " per l'elezione dei componenti delle Commissioni di cui al comma 6 e ogni qualvolta il comune deve nominare i componenti di Commissioni o organismi dell'amministrazione comunale, o nominare propri rappresentanti in Enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali, sono chiamati a farne parte ai sensi di legge, Statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica; i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato;

Dato atto che per puro errore *quale rappresentante del Comune di Dimaro Folgarida in seno al Comitato di Gestione della Scuola Materna di **Dimaro** per il triennio 2019-2022, (per il gruppo di maggioranza)* la sig. Ghirardini Alessandra

Rilevato che invece era accordo del gruppo di maggioranza designare la sig. Nardelli Catia
Convenuto pertanto di procedere alla rettifica della suddetta designazione
visto lo Statuto comunale,

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

delibera

3. Di confermare la nomina, quali rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al Comitato di Gestione della Scuola Materna di **Monclassico** per il triennio 2019-2022, i Consiglieri comunali:
Ghirardini Alessandra _____ (per il gruppo di maggioranza)
Foscarin Laura _____ (per il gruppo di minoranza)
 4. Di nominare, a rettifica dell'errore in premessa esposto, quali rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al Comitato di Gestione della Scuola Materna di **Dimaro** per il triennio 2019-2022, i Consiglieri comunali:
Nardelli Catia _____ (per il gruppo di maggioranza)
Bardhoku Vera _____ (per il gruppo di minoranza)
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio scuole materne della Provincia di Trento

Pt. 5 Oggetto: Acquisto aree a servizio ppff 1178/1 e 1178/5 CC Dimaro loc. Folgarida da adibire al posizionamento di campane di raccolta RSU - Atto di indirizzo.

Premesso che

è interesse dell'Amministrazione provvedere al perfezionamento degli atti di acquisto delle aree da adibire al posizionamento di campane di raccolta rsu pp.ff. 1178/1 e 1178/5 CC Dimaro;

al tal fine, e per evitare la procedura espropriativa, si è chiesto di acquisire direttamente tale area dando sistemazione alle proprietà indicate al punto 2 del deliberato;

lo scopo è quello di procedere alla realizzazione di area di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Convenuto che detta operazione tavolare è conveniente per l'Amministrazione;

Convenuto di autorizzare la Giunta Comunale a procedere per il perfezionamento della pratica;

Acquisito il parere favorevole, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dal Segretario comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed in particolare l'art. 50

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare indirizzo alla Giunta comunale, per quanto in premessa esposto, di attivare la procedura di acquisto delle pp.ff. 1178/1 e 1178/5 CC Dimaro al fine di realizzare area di raccolta dei rifiuti solidi urbani
 - sia redatta perizia di stima delle aree conformi ai valori d'esproprio
 - le spese contrattuali siano a carico della parte pubblica in considerazione del fatto che così procedendo si evitano i ritardi ed i costi connessi all' esproprio

La seduta chiude alle 20.20

Il sindaco

il segretario comunale